

accettasse il limite d'età in 52 anni, volevo avvertirla che il ministro della guerra è invece d'accordo con la Commissione.

**Presidente.** Sta bene. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole Chiaves, la questione su questo punto è esaurita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

**Saporito.** Onorevoli colleghi, benchè non ne abbia voglia veruna, pure non posso dispensarmi di parlare su questo disegno di legge, avendo molte considerazioni a fare sulle varie disposizioni che esso contiene.

Anzitutto come relatore della legge sulle pensioni civili e militari e sulla costituzione della rispettiva Cassa di pensioni, mi pare strano che alla vigilia del giorno, in cui una Commissione parlamentare incaricata dello studio di tutte le pensioni dello Stato sta per presentarvi le conclusioni, si venga a discutere un provvedimento riguardante una categoria di persone che va compresa nella legge generale.

È inutile che io faccia rilevare l'importanza e la difficoltà che presenta la questione delle pensioni; se ne è tanto parlato e si è tanto discusso!

Nel 1881 il servizio annuo del debito vitalizio ammontava a 61 milioni e il Parlamento credette utile consolidarlo iscrivendo una rendita perpetua lorda di 27 milioni. Si stabilì pure allora una cifra annuale per le pensioni che si dovevano iscrivere a favore degli impiegati esistenti, e questa cifra fu sempre superata: così l'annualità pagata dal Tesoro per le pensioni nuove da 18 milioni è già salita a 24 milioni e dovrà essere ancora aumentata. Se nessun provvedimento sarà preso, saremo tra pochi anni gravati di un carico annuale di pensioni superiore a quello che è stato consolidato nel 1881 e giungeremo in seguito ad una cifra che non sarà lontana dai 100 milioni, se continueranno a crescere gli organici, a moltiplicarsi le categorie di ammessi al diritto della pensione.

È inutile che io dica come, il problema delle pensioni, sia stato reso maggiormente difficile dal continuo moltiplicarsi delle disposizioni legislative: nel 1884 le disposizioni riguardanti la questione delle pensioni, ammontavano a 700, dal 1884 le nuove disposizioni ascendono ad altre 18. Ed è inutile che io dimostri la necessità di porre un termine a tanta confusione, a tanta ingiustizia, e all'accrescersi continuo, fatale di questo debito che minaccia di assorbire una parte importante delle entrate dello Stato.

Il ministro delle finanze se ne è preoccupato ed ha pensato ad una grande riforma di tutto il

sistema vigente, ricorrendo al concetto di una cassa d'assicurazione col sistema tontinario. La prima applicazione di questo concetto fu fatta a favore dei maestri elementari, per cui esiste già fin dal 1879 il così detto Monte delle pensioni; poi si presentò un disegno di legge per gli operai delle manifatture dei tabacchi, ed in fine l'onorevole ministro delle finanze, presentò un disegno di legge, anzi lo ha presentato parecchie volte, riguardante tutte le pensioni civili e militari dello Stato e sempre informato al principio della mutua assicurazione.

Che cosa rappresenta il disegno di legge presentato dal ministro della guerra? Esso costituisce un aumento importante delle pensioni per una categoria di operai ai servizi dello Stato: regola le loro pensioni con un nuovo sistema che non s'informa al concetto della tontina, nè segue precisamente i vecchi sistemi; inaugura un altro sistema di liquidazione delle pensioni che complicherà inutilmente il meccanismo esistente, già così complesso.

I sistemi finora vigenti per le liquidazioni delle pensioni sono due: il sistema a coefficienti ed il sistema a tabella fissa. Il sistema a coefficienti è quello che stabilisce le liquidazioni in quarantesimi ed in sessantesimi dello stipendio, secondo che si tratti di somme maggiori o minori di 2,000 lire: esso è applicato agli impiegati civili dal 1864 ed agli ufficiali di terra e di mare dal 1885.

L'altro sistema, detto a tabella fissa, riguarda il grado ed è stato applicato agli ufficiali tutti di terra e di mare dal 1865 al 1885, alla truppa dal 1865 in poi con variazione di aumento nel 1885.

Resta in vigore l'antica tabella del 1865 per gli assimilati alla truppa e quindi per gli operai borghesi del ministero della guerra, di cui noi ci stiamo occupando; analogo trattamento hanno gli operai degli arsenali dipendenti dal Ministero della marina.

Di fronte a questi vecchi sistemi, il progetto presente stabilisce un sistema complesso di coefficienti, ossia un sistema di fattori da applicarsi alla paga giornaliera i quali possono venir trasformati nei consueti coefficienti dividendoli per 300 e per 25. Il numero 300 rappresenta le giornate sulle quali si valuta la paga annua dell'operaio, il numero 25 rappresenta gli anni di servizio dopo i quali si applicano i fattori stessi.

Se date uno sguardo alla tabella annessa all'articolo 7 e per la quale si domanda la nostra approvazione, voi vedrete che per la categoria A il fattore 150 da applicarsi alla paga giornaliera si risolve nel coefficiente di un cinquantesimo, per